

REQUISITI DI SICUREZZA DEI PRODOTTI TESSILI

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

CENTROCOT Innovation experience

smi SISTEMA MODA ITALIA
FEDERAZIONE TESSILE E MODA

PREFAZIONE

di Pier Andrea Chevallard

La Camera di Commercio di Milano, negli ultimi anni, ha dedicato alcune pubblicazioni all'etichettatura dei prodotti tessili. Pare, ora, opportuno rivolgere l'attenzione ai temi della sicurezza considerato che il settore tessile/abbigliamento è quello che registra più casi di notifiche sul sistema Rapex, il sistema di scambio rapido di informazioni dell'Unione Europea sui prodotti pericolosi. Il rapporto Rapex 2012, l'ultimo disponibile, evidenzia **658 prodotti notificati nel settore tessile, abbigliamento e moda, il 34% del totale**.

A ciò si aggiunge che, periodicamente, con notevole clamore mediatico, studi e indagini condotte sul mercato suscitano allarmi tra i consumatori e disorientamento tra gli operatori del settore richiamati all'applicazione di norme molto complesse, perché generali, cioè applicabili a tutti i settori e quindi da declinare poi in concreto per il singolo ambito produttivo, e disomogenee quanto a gerarchia e grado di cogenza.

La difficoltà ricognitiva e applicativa è, se possibile, aumentata, dalla gamma di prodotti coinvolti, si va dal pigiamino per bambini al tessuto di rivestimento delle poltrone del cinema. Non è da sottovalutare, ai fini della sicurezza, la pluralità e dislocazione geografica dei soggetti coinvolti nelle varie fasi di lavorazione che vanno dalla tessitura, alla tintura, alla stampa, al finissaggio, al confezionamento, così come la diversificazione dei canali distributivi che spaziano dalle multinazionali del retail di marca, al mercato rionale passando per la vendita online.

Questa pubblicazione, rivolta agli operatori del settore, si propone di contribuire a rendere più sicuro il settore tessile, chiarendo il quadro normativo di riferimento per le principali categorie di prodotti tessili e di individuare le rispettive responsabilità in capo ai differenti soggetti economici coinvolti nella produzione e distribuzione.

Lungi dalla volontà e dall'ambizione di costituire una ricognizione esaustiva e tassativa dei requisiti di sicurezza, questo documento altro non è che un tentativo di indirizzare i produttori verso un comportamento consapevole, aumentando la conoscenza delle problematiche esistenti e tracciando la linea per un miglioramento degli standard dei prodotti in termini di qualità e di conformità alle norme.

Si vuole, in sostanza, ricordare ciò che deve essere garantito non tralasciando i passi ulteriori che i vari operatori del mercato possono scegliere di fare.

Essenziale è stata la collaborazione di **Sistema Moda Italia** e del **Centro Tessile Cotoniero Abbigliamento di Busto Arsizio** che hanno messo a disposizione esperienze e professionalità tecniche di eccellenza oltre che di Innovhub-Stazioni sperimentali per l'industria e di tutti coloro che sono stati consultati e svolgono un ruolo significativo per la corretta applicazione delle norme e a cui è rivolto un sentito ringraziamento



GUIDA ALLA LETTURA

Scopo del documento è fornire all'operatore economico che immette prodotti tessili sul mercato comunitario un quadro di riferimento che possa agevolare la cura dei principali requisiti di sicurezza.

Posto infatti che ogni prodotto che circola sul mercato dell'UE deve essere sicuro, con un approccio pragmatico si propone di partire dalle categorie di rischio più significative per il settore e di metterle in relazione alle relative norme tecniche esistenti. Il legislatore comunitario infatti, che pure dà una definizione generale di prodotto sicuro, invita, nelle specifiche valutazioni di sicurezza, a non fare riferimento esclusivamente alla legislazione comunitaria o nazionale, ma a rivolgersi a fonti diverse, come le norme elaborate da appositi organismi e i riferimenti costituiti da specifiche norme estere applicate in Paesi diversi. Di fatto, la nozione di prodotto tessile sicuro va "ricostruita" con l'aiuto di tutte le fonti disponibili.

Alcune normative, come i regolamenti REACH *(Registration, Evaluation, Authorizaton of Chemicals)*, CLP *(Classification, Labelling and Packaging)* e la direttiva SGP (Sicurezza Generale dei Prodotti) hanno applicazione cogente e trasversale a più settori dell'industria, e ciascun settore deve individuare le forme ed i modi in cui gli obblighi in questi contenuti condizionano direttamente la loro attività.

Altre norme, "armonizzate" o "tecniche", che sono emanate da enti di normazione e hanno una natura estremamente specifica, non hanno sempre natura obbligatoria ma definiscono lo stato dell'arte delle tecniche di produzione e dei requisiti dei prodotti, inserendosi nel quadro generale delineato dal Codice del Consumo al fine di riconoscere una presunzione di sicurezza.

Per rendere più agevole la lettura, il documento prende in considerazione **tre principali tipologie di rischio: chimico, meccanico, calore e fiamma**, declinate in più rischi specifici, e considerate con riferimento a due classi di applicazione che dipendono dagli utilizzatori finali cui i prodotti sono destinati: la prima specificamente riferita ai bambini di **età inferiore a 36 mesi** (con qualche eccezione per alcune normative, UE ed extra UE, in cui la categoria è estesa fino a 12 anni), **la seconda** di applicabilità **generale**.

Come è facile immaginare, all'interno delle **due classi** la declinazione delle **tre tipologie di rischio** avviene in modo diverso in funzione delle peculiari esigenze di protezione prese in considerazione. Nella gestione dei rischi, inoltre, si specifica quali tra i relativi obblighi sono dettati da **normative cogenti** e quali sono invece **regolamentati in ambito volontario**.

E' implicito che i **rischi di applicabilità generale** regolamentati da **normativa cogente** sono applicabili a **tutti gli utilizzatori** e quindi anche ai **bambini**.

I criteri di scelta dei singoli rischi si sono basati sulla reale probabilità del rischio e la relativa correlazione ai materiali utilizzati in ambito tessile; materiali tessili ovviamente, ma anche pelle e materiali plastici e metallici cui tale probabilità è correlata.

A chiarimento dei contenuti sono state predisposte due tabelle riassuntive:

- **La prima tabella mette in relazione ciascun rischio con la classe** (applicabilità a bambini oppure applicabilità generale) segnalando le eventuali regolamentazioni europeo a livello cogente.
- **La seconda tabella indica il livello di rischio** suddividendo in criticità primaria e secondaria e, ove possibile, la tipologia di articoli cui il rischio è applicabile.

PRINCIPALI CATEGORIE DI RISCHIO NEL SETTORE TESSILE E MODA



RISCHIO MECCANICO. Possibilità prevedibile che durante le normali condizioni di utilizzo si raggiunga, tramite fruizione dell'articolo o di parti di esso, un livello di potenziale pericolo per l'integrità fisica dell'utilizzatore.
I rischi più significativi in ambito meccanico comprendono:

- **intrappolamento**;
- **punture o lacerazioni**;
- **lacerazioni o avulsioni**;
- **soffocamento, aspirazione o ingestione di piccole parti** degli articoli finiti.

Le problematiche connesse ai rischi meccanici e le relative regolamentazioni a livello europeo sono di fatto circoscritte all'abbigliamento per bambini. E' una posizione coerente al fatto che la probabilità di tale rischio per un adulto e per l'abbigliamento tradizionale è davvero minima. Non è ovviamente così per l'Abbigliamento Protettivo; in questo caso le norme armonizzate che definiscono i requisiti in funzione delle varie protezioni pongono infatti molta attenzione anche agli aspetti di sicurezza meccanica, che assumono importanza primaria in relazione alle finalità di utilizzo di tali articoli e costituiscono il prerequisito indispensabile per una sicurezza generale.
Nel presente documento tale tipologia di abbigliamento non viene trattata in quanto rientra in una normativa speciale che disciplina i Dispositivi di Protezione Individuale. Pare comunque opportuno elencare, a puro titolo informativo, alcune delle prove più significative in ambito meccanico applicabili ai Dispositivi di Protezione Individuale del settore abbigliamento: resistenza alla trazione e alla lacerazione dei tessuti; resistenza alla trazione delle cuciture; resistenza e deformazione allo scoppio; resistenza al danneggiamento per flessioni ripetute; resistenza alla perforazione; resistenza all'abrasione e al taglio da impatto per indumenti di protezione per motociclisti; efficacia degli elementi di chiusura per indumenti da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento.
Esempi tipici sono costituiti dagli articoli protettivi per motociclisti e per operatori del settore agricolo ed industriale come guanti, stivali, tute etc.

RISCHIO CHIMICO (per la salute dell'uomo). Possibilità prevedibile che, nelle condizioni normali di utilizzo e di manutenzione, si raggiunga, tramite esposizione dovuta al contatto con la cute o le mucose, a inalazione oppure a ingestione, un **pericolo** per l'utilizzatore finale di una determinata **sostanza chimica o dell'insieme di più sostanze chimiche oppure di una loro combinazione, contenuta nel prodotto tessile o nelle sue appendici**. Il rischio connesso a una sostanza dipende sia dalle sue proprietà intrinseche sia dall'intensità dell'esposizione. *In termini di sicurezza dell'abbigliamento il rischio chimico è sicuramente l'argomento più noto, più discusso e probabilmente più critico. L'utilizzo di sostanze chimiche nella produzione può comportare la gestione di sostanze dannose per l'uomo e per l'ambiente. Le recenti evoluzioni hanno tuttavia tentato di imboccare una strada diversa, considerando la chimica una scienza impegnata su percorsi di sostenibilità che comprendono: selezione di sostanze chimiche realmente sicure, regolamentazione nella produzione e nell'applicazione, progettazione di nuovi prodotti e nuovi processi eco-compatibili. L'Europa è impegnata in questo difficile percorso e il Regolamento REACH, lungi dall'essere la soluzione di tutti i problemi, è uno strumento che, applicato correttamente, revisionato e modificato dove necessario, va nella direzione corretta.*

RISCHIO CALORE E FIAMMA. Possibilità prevedibile che, nelle condizioni normali di utilizzo e di manutenzione, si determini un **potenziale pericolo** per l'integrità fisica dell'utilizzatore sotto forma di **"stress termici"** ed in relazione allo **sviluppo e alla propagazione di fiamme**.
Tutti i materiali tessili (con rare eccezioni) sono infiammabili, sebbene brucino con modalità differenti a seconda delle condizioni in cui si trovano e delle loro caratteristiche chimiche (natura chimica delle fibre costituenti) e fisiche (rapporto massa/superficie, presenza o meno di fibre che protrudono dalla superficie, ecc.). Partendo da questa evidenza risulta facile comprendere come il rapporto tra tessile e fuoco sia da sempre oggetto di interesse sia a livello di ricerca e sviluppo tecnologico che a livello produttivo. Malgrado questo a livello europeo solo in alcuni paesi (Gran Bretagna, Olanda - ad esempio) esistono normative cogenti per prodotti destinati all'utilizzo in ambito privato. Non è così in altri Paesi, USA in particolare, dove l'attenzione alla sicurezza del consumatore è molto elevata.
Un ulteriore punto di debolezza in questo campo è l'estrema diversità delle norme volontarie applicate nei vari Paesi Europei; la loro armonizzazione è negli auspici di tutti ma le difficoltà sono davvero molte e i tempi attesi davvero lunghi. Nel testo, opportunamente suddivise in base ai criteri definiti, si segnalano le norme più significative, di matrice tanto europea quanto extra-europea e di natura tanto cogente che non.
Si è tentato di operare la miglior selezione possibile in vista degli obiettivi che la pubblicazione si pone: informazione e guida per operatori e consumatori da cui ciascuno possa trarre gli spunti per gli approfondimenti di competenza.



ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

LE PECULIARITÀ DELLE TRE CATEGORIE DI RISCHIO

Le varie categorie di rischio assumono ovviamente un rilievo diverso a seconda dell'utente cui è destinato il prodotto finito e della destinazione d'uso. Per quanto concerne l'abbigliamento dei bambini, ci sono fattori di rischio differenti e supplementari rispetto all'abbigliamento per adulti.
Il mercato dell'abbigliamento dei bambini ha subito forti cambiamenti e conosce una diversificazione importante sia per fasce di età che per utilizzo (sport, abbigliamento per il giorno e notturno, maschere e divise etc.), registrando un rilievo del fattore moda in passato impensabile, un aspetto ludico dei capi e un importante utilizzo di accessori decorativi.

RISCHIO MECCANICO. Il riferimento è costituito principalmente dalla presenza di parti staccabili (bottoni ma anche paillettes o parti decorative) che possono causare soffocamento se inalate o ingerite e di cordoncini e laccetti che possono causare strangolamento, o problemi a seguito di intrappolamento.

RISCHIO CHIMICO. Il rischio legato alla presenza di sostanze tossiche, allergizzanti, cancerogene, mutagene o in grado di agire come interferenti degli ormoni, a livello generale presenta gli stessi rischi per bambini e adulti. Nel caso dei bambini il rischio è tuttavia nettamente aggravato per le gravi ripercussioni che tali sostanze possono avere su sviluppo e crescita e dal fatto che il bambino può assorbire tali sostanze facilmente e in quantità rilevanti attraverso la mucosa orale.

RISCHIO CALORE E FIAMMA. Nel caso dei bambini il rischio è correlabile soprattutto all'abbigliamento notturno e in tale ambito è disponibile una normativa molto puntuale, dove gli USA in particolare hanno sviluppato le più avanzate norme di riferimento.

RISCHIO MECCANICO

RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO

Sui rischi meccanici relativi all'abbigliamento per bambini si rinviene una **pluralità di normative** in diversi stati che dispongono sulla sicurezza dei prodotti. **La norma armonizzata EN 14682:2007 (UNI EN 14682:2008** - Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini – Specifiche) stabilisce i requisiti riguardanti cordoncini e lacci nell'abbigliamento dei bambini, compresi i costumi da carnevale e le tute da sci, fino a 14 anni.
Per favorire la **corretta applicazione della EN 14682:2007** è stato emesso il Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 16446:2013, elaborato per aiutare tutti gli utilizzatori a comprendere meglio gli stili d'abbigliamento e i contenuti della norma.
Il rapporto tecnico è stato scritto seguendo il formato "Domanda e Risposta". Tutti gli indumenti menzionati rappresentano esempi di domande frequentemente sollevate dall'industria dell'abbigliamento o dalle autorità di sorveglianza del mercato. Le risposte sono state esaminate e approvate dal CEN/TC 248/WG 20. Trattandosi di **norma armonizzata recepita a livello Europeo con decisione della commissione del 29/3/2011, l'applicazione della EN 14682:2007 e del relativo rapporto tecnico CEN/TR 16446:2013 deve costituire un riferimento prioritario nella valutazione di sicurezza dei prodotti**, pur non essendo di applicazione strettamente cogente.

La norma non si applica a: *prodotti per la cura del bambino per esempio bavaglini, pannolini e trattieni succhietto; scarpe, stivali e similari; guanti, cappelli, sciarpe, cuffie; cravattini destinati per essere indossati con magliette o bluse; cinture e bracciali; abbigliamento per cerimonie religiose, civili o per festività nazionali che possa essere indossato per tutto il tempo; abbigliamento specialistico sportivo generalmente indossato per un periodo di tempo limitato e sotto la supervisione degli adulti, per esempio nel caso di abbigliamento da calcio, abbigliamento bagnato e sudato e per danza ad eccezione di questi abiti nel caso siano indossati per tutto il giorno o la notte; costumi teatrali usati per rappresentazioni teatrali; grembiuli intesi per essere indossati durante il giorno per un periodo di tempo limitato e sotto la supervisione di adulti, al fine di proteggere gli abiti dalle macchie durante attività come ad esempio pitturare, cucinare e durante i pasti.*

Inoltre, per quei **profili di rischio che le norme armonizzate europee non considerano**, la sicurezza complessiva del prodotto potrà essere integrata da norme provenienti da fonti diverse.
Tali fonti possono provenire da **ordinamenti diversi** che, in assenza di norme armonizzate di diretta provenienza del CEN, possono dare indicazioni molto utili sullo stato dell'arte relativo a **determinati profili di protezione** non ancora considerati a livello comunitario.
Esempi si trovano nei *British Standard* o nelle norme statunitensi relative alla corretta progettazione di abbigliamento per bambini.

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO, ASPIRAZIONE O INGESTIONE

La norma ***BS 7907:2007*** dà raccomandazioni per la progettazione e la produzione di abbigliamento per bambini al fine di promuoverne la sicurezza meccanica in modo da prevenire i **rischi di soffocamento, strangolamento, intrappolamento, caduta, scivolamento**.

La norma contiene raccomandazioni per la progettazione e la produzione di capi di abbigliamento per bambini fino ai 14 anni di età, allo scopo di garantire la protezione da pericoli di **tipo fisico-meccanici**.

La norma tratta in dettaglio le principali tipologie di pericoli per ciascuno dei quali vengono descritte le cause, ad esempio: **fenomeni ischemici correlati a blocco della circolazione provocato da nastri e cordini, soffocamento per ingestione** di parti facilmente staccabili dal capo quali bottoni, **surriscaldamento**, che è una delle maggiori cause delle morti improvvise di neonati.

Allo scopo di evitare i vari pericoli vengono date indicazioni relative alla selezione di tessuti, **materiali di riempimento, filati cucirini, parti staccabili, cerniere e ricami** e più in generale a criteri di fabbricazione e imballo.

RISCHIO DI PUNTURE O LACERAZIONI

La norma americana ***U.S.A. Code of federal regulations Title 16 Commercial Practices Part 1500.48*** definisce le valutazioni da effettuare su giocattoli e su ogni altro articolo destinato a bambini al di sotto degli 8 anni di età e quindi anche su capi di abbigliamento, per assicurare che non siano presenti **parti in plastica, legno, metallo o in qualsiasi materiale rigido** (bottoni e cerniere ad esempio) con punte acuminate. La valutazione si basa sulla profondità di penetrazione della parte nell'apparecchiatura di prova.

RISCHIO DI LACERAZIONI O AVULSIONI

La norma americana ***U.S.A. Code of federal regulations Title 16 Commercial Practices Part 1500.49*** definisce la valutazione da effettuare su giocattoli e su ogni altro articolo destinato a bambini al di sotto degli 8 anni di età e quindi anche su capi di abbigliamento, per assicurare che non siano presenti **parti in metallo o in vetro con bordi taglienti**. La valutazione si basa sulla lunghezza di taglio prodotto della parte da valutare.



RISCHIO CHIMICO

UE. I RISCHI DELLA MORBIDEZZA, GLI FTALATI

Gli ftalati sono prodotti chimici che sono aggiunti alle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e la modellabilità; il loro impiego principale è nella produzione di polivinilcloruro (PVC) morbido, un materiale utilizzato per la produzione di uno svariato numero di articoli di consumo che includono giocattoli, tende della doccia, borse e alcuni capi d'abbigliamento.
Gli ftalati sono spesso classificati come interferenti endocrini o agenti ormonalmente attivi (HAA) a causa della loro **capacità di interferire con il sistema endocrino** del corpo. L'esposizione agli ftalati è stata indicata come causa **dell'aumento dell'incidenza di anomalie dello sviluppo** e un aumento di morte fetale in studi sperimentali sugli animali. Il sistema più sensibile è il tratto riproduttivo maschile immaturo[1].
Alcune di queste sostanze sono disciplinate dal regolamento REACH, e soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) o a restrizione (Allegato XVII).
Sono soggetti ad **AUTORIZZAZIONE** perché tossici per la riproduzione i seguenti ftalati:

- Bis (2-etilesil) ftalato - (DEHP);
- Benzil-butil-ftalato - (BBP);
- Dibutil ftalato (DBP);
- Diisobutil ftalato (DIBP).

La domanda di autorizzazione a continuare a utilizzare le sostanze in allegato XIV dopo la data di scadenza (sunset date) è indipendente dalla quantità in uso e per i quattro ftalati andava richiesta entro il 21 agosto 2013.

Sono soggetti a **RESTRIZIONE** i seguenti ftalati: Bis (2-etilesil) ftalato - (DEHP); Benzil-butil-ftalato - (BBP); Dibutil ftalato (DBP);Diisononilftalato (DINP); Diisodecilftalato (DIDP); Ftalato di diottile (DNOP).
IL DETTAGLIO DELLE RESTRIZIONI

a) **DEHP – BBP – DBP** Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato **nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini**
b) **DINP – DIDP – DNOP I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.** Per «ARTICOLI DI PUERICULTURA» s'intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini. **Le modalità di prova per i tessili sono descritte nella norma EN 15777, per i giocattoli nella norma 14372; la norma USA di riferimento è la CPSC-CH-C1001-09.3.**

LE PROSPETTIVE

Nei capitolati privati e nei marchi volontari l'assenza di ftalati o la presenza dei valori ammessi, molto bassi, coinvolge un numero di molecole molto più elevato; in moltissimi paesi esistono divieti analoghi (USA e Cina ad esempio), la strada segnata sembra sostanzialmente condurre verso il totale divieto di utilizzo.

[1] Phthalates, TEACH Chemical Summary, US EPA, Toxicity and Exposure Assessment for Children's Health.

USA. IL CONTENUTO DI PIOMBO

Tra i metalli il Piombo è quello più pervasivo e diffuso, rilevabile in tutte le fasi dell'ambiente e in tutti i sistemi biologici. La principale via di assunzione è il cibo, ma non sono da sottovalutare gli aspetti ambientali, quali ad esempio la creazione di polveri per rottura ed esfoliazione delle vernici a base di piombo.
L'assorbimento di piombo è inversamente proporzionale all'età cronologica. In generale, circa il 30-50% di piombo ingerito dai bambini, è assorbito, rispetto a circa il 10% di quello ingerito da un adulto. La fascia di popolazione più sensibile è, infatti, rappresentata dai bambini di giovanissima età o nel periodo fetale. L'assorbimento cutaneo del piombo è invece limitato, tipicamente molto meno dell'1%. La quantità assorbita attraverso la pelle dipende dalle caratteristiche fisiche del piombo (cioè, organico vs inorganico) e dall'integrità della pelle. Anche se il piombo inorganico non è assorbito attraverso la pelle intatta, i composti organici del piombo (ad esempio, piombo tetraetile) possono essere assorbiti.[1]
Nei bambini e nei neonati gli effetti più critici interessano il Sistema Nervoso Centrale e si manifestano con vomito, irritabilità, perdita di appetito, problemi di apprendimento. Nell'adulto gli effetti più evidenti sono ipertensione, nefropatie e anemia dovuta a maggiore fragilità delle membrane dei globuli rossi e al fatto che il Piombo va a sostituirsi al Ferro nella sintesi dell'emoglobina.
Dal punto di vista legislativo molti sali di piombo sono soggetti a restrizione (Allegato XVII) dal Regolamento REACH, molti sono oggetto di valutazione e potrebbero essere soggetti in futuro ad autorizzazione (Substance of Very High Concern – SVHC). Il piombo e i suoi composti sono, inoltre, sottoposti a restrizione negli articoli di gioielleria e di bigiotteria se la concentrazione di piombo è uguale o superiore a 0,05 % in peso.

Negli USA il ***Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 for Apparel (P.L. 110-314 - CPSIA)*** ha **regolamentato in modo cogente** la presenza di piombo nei prodotti destinati ai bambini fino ai 12 anni:

a) ***Lead Paint Rule:*** il contenuto massimo di piombo nelle vernici è ora pari a **90 mg/kg.** Il requisito si applica a tutte le parti verniciate presenti nel prodotto ad eccezione delle parti non accessibili al bambino in condizioni di utilizzo normale. **Le modalità di prova sono descritte negli *standard Test Method CPSC-CH-E1003-09; ASTM E 1645-01(2007) + ASTM E 1613-04***

b) ***Children's Products Containing Lead:*** il contenuto totale di piombo nei prodotti è stato gradualmente diminuito e ora è pari a **100 mg/kg. Le modalità di prova sono descritte nello *standard Test Method CPSC-CH-E1002-08 + ASTM F2617-08e1***

L'immissione sul mercato dei prodotti cui il requisito si applica, prevede la disponibilità del Certificato di Conformità ***(General Conformity Certificate)*** che deve essere basato su prove eseguite presso un laboratorio di terza parte accreditato.
Alcuni prodotti tessili sono esentati dall'esecuzione delle prove per determinare il contenuto totale di piombo (tessuti in fibre naturali e chimiche, tinti e non tinti) perché si suppone che il contenuto di piombo sia sicuramente al di sotto dei limiti. L'applicabilità dell'esenzione prevede che il tessile non abbia subito trattamenti che abbiano provocato un aumento del contenuto di piombo; è il caso di stampe ad esempio per le quali è necessario disporre di informazioni tecniche puntuali anche per poter escludere di ricadere nel più restrittivo limite previsto per le vernici.

[1] Pathophysiology and Etiology of Lead Toxicity, Christopher P Holstege, MD.

RISCHIO CALORE E FIAMMA

UE. RISCHIO CALORE E FIAMMA – Norma EN 14878:2008 Tessili - Comportamento al fuoco dell'abbigliamento notturno dei bambini. Specifiche

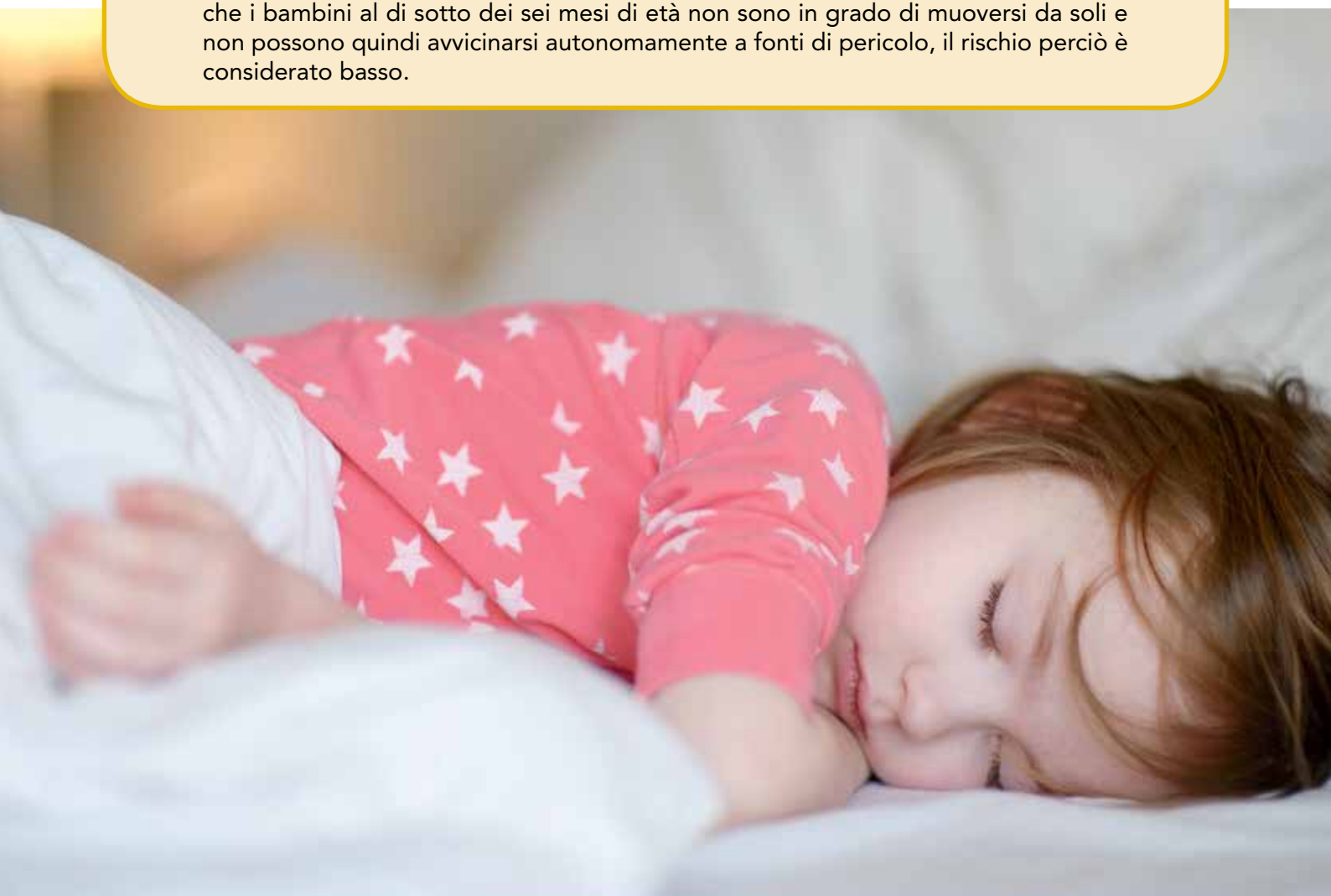
La norma, **volontaria**, definisce le **caratteristiche di comportamento al fuoco dell'abbigliamento notturno dei bambini fino ai 14 anni di età e dei tessuti utilizzati per questo tipo di abbigliamento**.

In fase di elaborazione del documento gli esperti si sono basati anche sui dati statistici esistenti che indicano - come **fonti più comuni per questo tipo di incidenti** - l'utilizzo improprio di dispositivi e apparecchi da cucina, l'eccessiva vicinanza ad un camino acceso, l'utilizzo di accendini, fiammiferi e candele decorative.

Il principio sul quale si basa la norma è la consapevolezza che la maggior parte dei tessuti utilizzati per la fabbricazione degli indumenti notturni dei bambini prendono facilmente fuoco anche a contatto con una piccola fiamma.

Il tempo di propagazione della fiamma e le caratteristiche della fiammata superficiale vengono valutate applicando una fiamma, verticalmente e per 10 secondi, al bordo inferiore della provetta.

La norma distingue gli indumenti e i tessuti in tre classi **differenti: A, B e C**. Per le classi A e B (indumenti notturni e pigiami) i parametri sottoposti a misura sono la fiammata superficiale e il tempo di propagazione della fiamma. **Per la classe C invece - nella quale rientrano esclusivamente gli indumenti destinati ai neonati - tali parametri non vengono considerati.** Tale scelta è conseguente alla considerazione che i bambini al di sotto dei sei mesi di età non sono in grado di muoversi da soli e non possono quindi avvicinarsi autonomamente a fonti di pericolo, il rischio perciò è considerato basso.



USA: RISCHIO CALORE E FIAMMA – CPSC-USA. CFR 1615:2008 "Standard for the flammability of children's sleepwear. Sizes 0 trough 6X"; CFR 1616:2008 "Standard for the flammability of children's sleepwear. size 7 trough 14"

Lo Standard, cogente, è **applicabile solo a prodotti con caratteristiche di foggia particolari**, che devono essere verificate prima di eseguire la prova.

La verifica prevede misure dimensionali in zone puntualmente indicate dalla norma, sulla base delle quali è possibile **classificare il prodotto in funzione della sua aderenza al corpo**. Un prodotto molto aderente abbassa il rischio "calore e fiamma" in quanto è bassissima la quantità di aria e quindi di ossigeno presente tra capo e pelle; in assenza di ossigeno la combustione non può avvenire, in presenza di poco ossigeno la combustione si arresta. Se il prodotto viene classificato ***"thin fitting garment"*** e quindi "molto aderente", le caratteristiche ignifughe devono essere verificate secondo la più generale norma 16 CFR 1610.

Lo Standard definisce anche come valutare le caratteristiche ignifughe di accessori e ricami presenti sul capo.

Operativamente si sottopongono a prova **cinque provette valutando le dimensioni della superficie bruciata. In nessuna provetta questa superficie deve superare la lunghezza di 25,4 cm**.

USA: RISCHIO CALORE E FIAMMA – CPSC-USA. Standard for The Flammability of Clothing Textiles - 16 CFR Part 1610

Il **superamento delle prove** contemplate da tali norme è **necessario** per l'immissione sul **mercato americano** di tessuti finiti destinati all'abbigliamento e di tessuti già assemblati come capo, sia per **bambini** che per **adulti**. **E' un requisito cogente.**

La **certificazione** di conformità ai requisiti [Classificazione in Classe I per i tessuti piani (plain); Classificazione in Classe I o II per i tessuti pelosi (raised)] deve essere eseguita presso **laboratori accreditati**; la merce deve essere accompagnata da *"General Conformity Certificate"*.

La norma non si applica ai seguenti articoli.

- **Tessuti piani**, indipendentemente dalla composizione, con **peso uguale o maggiore di 88 g/m²**;
- **Tutti i tessuti (piani e pelosi)** fatti interamente o in combinazione dalle seguenti fibre: acrilico, nylon, modacrilica, olefine, poliestere, lana;
- **Cappelli**, purché non costituiscano o facciano parte di una copertura per il collo, il viso o le spalle quando indossati;
- **Guanti, di lunghezza non maggiore di 35,6 cm** e che non siano apposti o costituiscano parte integrante di un altro indumento;
- **Calzature**, purché non siano, interamente o in parte, di maglieria (calze e calzini) e che non siano apposte o costituiscano una parte integrante di un altro indumento;
- **Interlining (interfodere)**, vendute e prodotte con lo scopo di non essere visibili all'esterno dell'indumento, cioè utilizzate come strato intermedio (tra strato esterno e fodera) di un capo d'abbigliamento.

La **prova** si fa su campione essiccato e prevede l'applicazione, a 45°C rispetto al tessuto e per 1 secondo, di una fiamma lunga 16 mm ottenuta per combustione di metano. La prova va eseguita anche dopo un lavaggio a umido e un lavaggio a secco che hanno l'evidente scopo di verificare il mantenimento delle caratteristiche di resistenza alla fiamma dopo manutenzione. **Viene valutato il tempo di propagazione della fiamma.**



TESSILE

RISCHIO CHIMICO

UE. I "COLORANTI AZOICI VIETATI"

I coloranti nel settore tessile sono il gruppo più importante di sostanze non solo dal punto di vista dell'utilizzo ma anche dal punto di vista tossicologico. Una delle **possibili classificazioni** dei coloranti è quella basata sul gruppo cromoforo, che distingue tra coloranti azoici, coloranti antrachinonici, coloranti a complesso metallico e altri. I **coloranti azoici rappresentano il 50% dei coloranti** registrati nel "Colour Index" e sono la classe di coloranti più diffusa e utilizzata. Le aziende europee hanno da tempo abbandonato l'uso di coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, ma il problema si presenta tuttora per prodotti importati da paesi extra UE.

REACH (Allegato XVII) - I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, **possono rilasciare una o più ammine aromatiche cancerogene** in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso), negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, **non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio** che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana.

È una delle **restrizioni cogenti** più conosciute, introdotta negli anni '90, recepita dal REACH e anche dalla legislazione di molti Paesi extra UE **(Cina ad esempio). Le ammine cancerogene previste sono 22. I metodi da seguire per l'esecuzione delle prove sono: EN 14362-1 e EN 14362-3.**

LE PROSPETTIVE

Nei capitolati privati e nei marchi volontari le ammine sono 24; il limite legislativo di 30 mg/kg è abbassato anche in modo significativo. Di fatto si va nella direzione di eliminazione completa dei coloranti a rischio.

IL pH DELL'ESTRATTO ACQUOSO

Il pH è una scala di misura dell'acidità o dell'alcalinità di una soluzione acquosa. La scala ha valori compresi tra 0 (forte acidità) e 14 (forte alcalinità); il valore 7 corrisponde alla condizione di neutralità.

A livello comunitario non esiste una restrizione cogente specifica relativa al valore di pH consentito per un prodotto di abbigliamento in tessuto o pelle (valore che si determina estraendo in acqua in condizioni controllate il campione), anche se esistono norme volontarie per la sua determinazione e requisiti definiti da marchi volontari. La scelta è conseguente al fatto che la pelle umana ha un pH 5,5 e che al contatto con acidi e basi a pH molto diverso conseguono fenomeni irritativi anche molto significativi. **Il metodo per la determinazione su tessili è descritto nella norma EN ISO 3071, quello per il cuoio nella norma EN ISO 4045.**

In **Cina**, al contrario, la restrizione dei valori del pH è **un requisito cogente (Standard GB 18401)**, che impone per i prodotti tessili destinati all'abbigliamento valori di **pH compresi tra 4.0 – 7.5** (per bambini fino a 36 mesi); **4.0 – 8.5** (per prodotti a contatto con la pelle); **4.0 – 9.0** (per prodotti non a contatto con la pelle).

I "COLORANTI ALLERGENICI"

La maggior parte dei **coloranti** per i quali sono stati oggettivamente dimostrati gli **effetti allergenici** appartengono alla classe tintoriale dei **"dispersi"**, utilizzati principalmente nella tintura di poliestere e acetato ma anche di poliammide. Manifestazioni cutanee quali **dermatiti da contatto si manifestano soprattutto nei casi in cui l'articolo tessile ha una "bassa solidità al sudore"**, quindi il colorante migra facilmente sulla pelle.

A livello europeo non esiste una restrizione cogente specifica per questa tipologia di coloranti; il **divieto** o la **restrizione** all'utilizzo è invece presente in tutti i marchi volontari che prendono in considerazione un numero molto elevato di coloranti ritenuti allergenici (fino a 20). Un'**eccezione è rappresentata dalla Germania** nella quale il **BgVV** *(Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz Und Veterinärmedizin- German Institute for Consumer Health Protection and Veterinary Medicine)* ha raccomandato di evitare l'uso dei seguenti coloranti dispersi, sulla base del principio precauzionale inserito nel paragrafo §30 del **LFBG** *(Lebensmittel-und Bedarfsgegenstande-und Futtermittelgesetzbuch – German Food and Feed Code)*.

NOME	NUMERO COLOUR INDEX - STRUCTURE NUMBER
Blu Disperso 1	64 500
Blu Disperso 35	
Blu Disperso 106	
Blu Disperso 124	
Arancio Disperso 3	11 005
Arancio Disperso 37(=59=76)	11 132
Rosso Disperso 1	11 110
Giallo Disperso 3	11 855

Il metodo per la determinazione è, generalmente, un'estensione del metodo tedesco DIN 54231 che circoscrive la determinazione a cinque coloranti ma si basa su una tecnica analitica (LC-MS) di applicazione generale.

LE PROSPETTIVE

La Commissione Europea, dopo un'indagine conclusa nel settembre 2013, ha ritenuto sia necessaria la raccolta di ulteriori dati epidemiologici scientificamente solidi per decisioni su divieti, restrizioni e limiti.

UE. I COMPOSTI ORGANICI CLORURATI

I Composti Organici Clorurati hanno applicazioni diverse e in funzione di tali applicazioni differiscono norme applicabili, divieti e restrizioni. La decisione di riassumere in un'unica sezione l'insieme di questi composti deriva dall'obiettivo di fare chiarezza in un campo molto tecnico di non facile interpretazione per non addetti ai lavori.

- **PENTACLOROFENOLO E SUOI SALI**

 Si tratta di sostanze utilizzate come fungicidi per la conservazione del legno (in particolare per tralicci elettrici) - nei trattamenti di conservazione di pellame, tela, corda, amidi, destrine, colle - insetticidi – diserbanti - defolianti - battericidi. Sono talvolta utilizzate come agenti di protezione antimuffa nella coltivazione del cotone e nell'immagazzinaggio o trasporto dei tessuti di cotone dai paesi dell'Est e come conservanti nelle paste di stampa.

 Potenzialmente cancerogene[1], letali se inalate. In molti paesi (UE ed Extra UE) la proibizione totale o parziale dell'uso, anche in ambito tessile, è di molto precedente al **Regolamento REACH** che (Allegato XVII) **prevede divieti e restrizioni generali: è VIETATA l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza pura o come componente di altre sostanze o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso (pari a 100 mg/kg).**

 I marchi volontari pongono requisiti molto severi per i prodotti tessili e abbigliamento, in genere: 0,05 mg/kg (prodotti per bambini); 0,5 mg/kg in tutti gli altri casi. Le modalità di esecuzione della prova sono indicate nella norma LMBG 82.02.8, UNI 11057 e EN ISO 17070.

- **TETRACLOROFENOLI**

 Di applicazione analoga al pentaclorofenolo e di analoghe criticità tossicologiche. Sono possibili 3 isomeri in funzione delle quattro possibili posizioni degli atomi di cloro rispetto all' –OH fenolico. **Non sono regolamentati nel Regolamento REACH. I marchi volontari pongono requisiti molto severi identici a quelli previsti per il pentaclorofenolo, in genere: 0,05 mg/kg (prodotti per bambini); 0,5 mg/kg in tutti gli altri casi. Il valore si applica alla somma di tutti gli isomeri riscontrati in fase di analisi. Le modalità di esecuzione della prova sono indicate nella norma LMBG 82.02.8, UNI 11057 e EN ISO 17070.**

- **BENZENI E TOLUENI CLORURATI**

 I benzeni e tolueni clorurati (carrier alogenati) sono un **gruppo di diverse sostanze** che possono essere impiegate per velocizzare la tintura del poliestere eseguendola a più basse temperature e a pressione ambiente. Favoriscono l'assorbimento e la diffusione dei coloranti . A livello europeo il loro uso per questa applicazione è praticamente scomparso. Il poliestere ora si tinge infatti senza carrier, sotto pressione a circa 130°C. Sono tossici per l'uomo e per l'ambiente, alcuni sono cancerogeni. A livello europeo non esiste una legislazione specifica in ambito tessile; il Regolamento **REACH** (Allegato XVII) prevede un divieto e restrizione generale solo per il triclorobenzene: **è VIETATA l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza pura o come componente di altre sostanze o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso (pari a 100 mg/kg)**; prevede qualche eccezione che non riguarda il settore tessile.

 Molte di queste sostanze sono peraltro presenti nel REACH in Appendice 2 - Punto 28 — Sostanze cancerogene

 I marchi volontari pongono requisiti molto severi sui prodotti tessili, in genere: 1,00 mg/kg per tutte le tipologie di prodotti. Il valore si applica alla somma di tutte le sostanze e dei relativi isomeri riscontrati in fase di analisi.

 Le modalità di esecuzione della prova sono indicate nella norma DIN 54232:2010.

[1] IARC (International Agency for Research on Cancer) Monographs, Volumi 53, 71.

UE. I COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO

I Composti Organici dello Stagno (Organostannici), hanno strutture chimiche diverse, a ciascuna delle quali corrispondono livelli di tossicità e impieghi diversi. **Gli organostannici trisostituiti** sono composti persistenti, molto tossici e hanno azione battericida e fungicida; le loro proprietà biocide ne hanno favorito l'uso nei formulati in fase liquida come gli inchiostri per stampa. Quello di gran lunga più noto è il tributilstagno (TBT), impiegato in passato su vasta scala nelle vernici antivegetative usate per le imbarcazioni. **Gli organo stannici bisostituiti** sono meno tossici e vengono impiegati come stabilizzanti nella produzione del polivinilcloruro (PVC) e di prodotti siliconici.

I Composti Organostannici trisostituiti e bisostituiti sono sottoposti a restrizione dal Regolamento REACH (Allegato XVII). Tali restrizioni riguardano diversi settori di applicazione; per quanto riguarda il settore tessile valgono le seguenti: la concentrazione massima negli articoli, o in una loro parte, non può essere superiore all'equivalente dello 0,1% in peso di stagno. **Il testo fa esplicito riferimento a tributilstagno (TBT), trifenilstagno (TPT), dibutilstagno (DBT). Per il dioctilstagno (DOT)** la restrizione si applica esplicitamente ai seguenti articoli: i tessili destinati a venire a contatto con la pelle, guanti, calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle, rivestimenti per pareti e pavimenti, articoli di puericoltura, prodotti per l'igiene femminile. Fanno eccezione i tessuti rivestiti con PVC contenenti dibutilstagno (DBT) come stabilizzante, se destinati ad applicazioni esterne e per i quali è consentito il mantenimento sul mercato fino al 1° gennaio 2015. **Il metodo per la determinazione è descritto nella norma UNI EN ISO 17353.**

UE. LA CESSIONE DI NICHEL

I casi di **intolleranza e allergia** al Nichel sono in aumento (17% delle donne e 3% degli uomini)[1] e quindi da tempo in ambito europeo, e non solo, sono state poste restrizioni (**REACH** – Allegato XVII). La **restrizione** riguarda diverse tipologie di prodotti (oggetti metallici inseriti in parti perforate del corpo umano, articoli destinati a entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle). Tra questi ultimi rientrano **bottoni automatici, rivetti, fermagli, cerniere lampo, marchi metallici** applicati agli indumenti che entrano in contatto con la pelle per un tempo prolungato.

Sono vietati se il tasso di cessione di nichel è superiore a 0,5 µg/cm²/settimana. La prova si esegue con le modalità indicate nella norma EN 1811.

Nel caso tali prodotti abbiano un rivestimento di Nichel, questo deve garantire che per almeno due anni di uso normale del prodotto la cessione di nichel non superi il valore di 0,5 µg/cm²/settimana. **La simulazione di usura e corrosione del rivestimento si esegue seguendo le modalità indicate nella norma EN 12472.**

[1] Topical and Systemic Therapies for Nickel Allergy Antonella Tammaro, Alessandra Narcisi, Severino Persechino, Cristiano Caperchi, Anthony Gaspari. Dermatitis. 2011;22(05):251-255

UE. NONILFENOLO E NONILFENOLI ETOSSILATI

Il **nonilfenolo (NP)** è un composto organico di sintesi (non esiste in natura). È considerato un interferente endocrino a causa della debole capacità di mimare gli effetti degli estrogeni e di rompere l'equilibrio naturale degli ormoni negli organismi acquatici. **Viene utilizzato industrialmente per la produzione di tensioattivi tramite etossilazione (nonilfenoli etossilati - NPE).** Esiste un vasta gamma di nonilfenoli etossilati che differiscono per il numero di gruppi etossili presenti.
Anche i nonilfenoli etossilati sono prodotti rischiosi; i rischi maggiori derivano dalla loro degradazione parziale in etossilati a catena più corta e nel nonilfenolo originario.
Il nonilfenolo e i **nonilfenoli etossilati** sono soggetti a **restrizioni** dal REACH (Allegato XVII); la restrizione non riguarda la presenza su articoli, ma i processi produttivi in cui vengono utilizzati, ed è quindi così sintetizzabile: **il nonilfenolo e i nonilfenoli etossilati non sono ammessi in sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.**
Recentemente la Svezia ha sottoposto all'ECHA il Report Tecnico per estendere la restrizione ai prodotti tessili: fino al 21 marzo2014 sono possibili i commenti degli *stakeholder* (anche delle aziende).
Attualmente per il settore tessile e delle pelli valgono le seguenti precisazioni: **il divieto non si applica** nel caso in cui i trattamenti vengano effettuati **senza rilascio di acque di scarico o l'acqua di lavorazione sia pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche. La determinazione viene effettuata con le modalità indicate nelle norme EN ISO 18857-1 e EN ISO 18857-2.**
L'inquinamento da NP e NPE è stato oggetto di una campagna molto nota di Greenpeace che ha coinvolto molte aziende tessili di Alta Moda con processi produttivi operanti in Cina.

LE PROSPETTIVE

Nei capitolati privati e nei marchi volontari i valori ammessi sono molto bassi. Di fatto si va nella direzione di eliminazione completa di queste sostanze.

UE. CADMIO

Il cadmio e i suoi composti sono cancerogeni, tossici per inalazione e ingestione anche a bassi livelli causando danni al sistema nervoso centrale, ai polmoni, ai reni e al fegato. Il loro utilizzo è soggetto a **RESTRIZIONI** (Reg. REACH – Allegato XVII) in vari ambiti:

a) colorazione plastiche e vernici ad esempio in cui il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) non deve essere superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastico;
b) stabilizzazione di polimeri tra cui cloruro di vinile, poliuretano, tereftalato di polietilene, polipropilene, resine urea formaldeide;
c) uso nelle leghe per brasatura (consentono il collegamento di parti metalliche senza che sia necessaria la loro fusione) in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso;
d) parti di metallo di articoli di **gioielleria** e di **bigiotteria e accessori per capelli**.
Le modalità operative per la determinazione sono descritte nella norma EN 1122.

UE. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

L'UE ha recentemente modificato l'allegato XVII del regolamento REACH con riferimento a diverse categorie di articoli. È stato esteso l'ambito delle restrizioni di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), alla plastica e ai componenti di gomma che vengono a contatto diretto e prolungato, o frequentemente ripetuto, con la pelle umana o con la cavità orale.

Tra le categorie interessate figurano:

- abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo;
- cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli;
- giocattoli.

Per articoli che rientrano in queste categorie è ammessa la presenza delle seguenti sostanze:

- Benzo[a]pirene (BaP) [50-32-8]
- Benzo[e]pirene (BEP) [192-79-2]
- Benzo[a]antracene (BAA) [56-55-3]
- Crisene (CHR) [218-01-9]
- Benzo[b]fluorantene (BbFA) [205-99-2]
- Benzo[j]fluorantene (BjFA) [205-82-3]
- Benzo[k]fluorantene (BkFA) [207-08-9]
- Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) [53-70-3]

in concentrazione non superiore a 1 mg/kg per sostanza (0,5 mg/kg nel caso dei giocattoli).

Questi composti sono classificati dall'UE come sostanze cancerogene di categoria 1B, non vengono utilizzati come ausiliari nelle categorie interessate ma possono essere presenti come impurezze in alcune materie prime utilizzate nella produzione di tali articoli, in specie in oli diluenti e nerofumo.

La data di entrata in vigore del nuovo limite è il 27 dicembre 2015.

Per la loro determinazione non esistono modalità operative ufficiali.

UE. DIMETILFUMARATO

Il dimetilfumarato è utilizzato come **composto biocida per inibire la formazione di muffe** durante la conservazione o il trasporto degli articoli in ambienti umidi; può essere aggiunto a confezioni di essiccante come il Silica gel ma può essere applicato anche direttamente sul prodotto.

A basse concentrazioni il dimetilfumarato è utilizzato per il trattamento di manifestazioni cutanee quali la psoriasi.

Diversi casi di reazioni allergiche, dermatiti pruriginose e anche alcuni casi di problemi respiratori in UE sono stati collegati alla presenza di dimetilfumarato nei prodotti con cui sono entrati in contatto i consumatori.

È sottoposto a restrizione (Allegato XVII) del regolamento REACH.

Non può essere utilizzato in articoli o loro parti **in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg.**

Non possono essere commercializzati articoli o loro parti contenenti DMF in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg.

Per la determinazione non esistono modalità operative ufficiali.

PFOS. ACIDO PERFLUOROTTANO SULFONATO

L'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) hanno trovato impiego come ausiliari per finissaggi antimacchia e idro-oleo repellenti. È una sostanza organica persistente (POP), che grazie alla sua natura chimico-fisica persiste nell'ambiente può essere trasportata attraverso le frontiere internazionali e depositata lontano dal luogo di emissione. È soggetta a bio-accumulo attraverso la catena alimentare e i suoi effetti tossici si evidenziano sia per l'uomo sia per l'ambiente. L'impiego di questa sostanza è oramai sorpassato nei prodotti di alta gamma. Le scorte di inquinanti organici persistenti, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l'ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Il Regolamento 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti vieta la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli. Nel caso di **tessili o altri materiali rivestiti il limite massimo per il PFOS è fissato a 1 µg/m² del materiale rivestito**.

Il Regolamento permette l'uso di qualsiasi metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia, oltre alle norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN/TS 15968).

UE. CROMO ESAVALENTE

Tramite il regolamento n. 301/2014 del 25 marzo 2014, la Commissione europea ha emendato il punto 47 dell'allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 stabilendo la **concentrazione massima di Cromo esavalente in articoli in cuoio e in articoli con parti in cuoio**.

I composti a base di Cromo esavalente (Cromo VI) si formano nel cuoio per ossidazione della forma trivalente (Cromo III), che è aggiunto sotto forma di sale, in molti processi di concia della pelle. Pelli conciate al cromo possono contenere una quantità di Cromo tra il 4% e 5% in peso. La restrizione non si applica all'immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell'Unione prima del 1° maggio 2015.

Qualsiasi articolo in cuoio, o parte in cuoio di un articolo, che entrerà a diretto o indiretto contatto con la pelle non potrà contenere Cromo VI in concentrazione superiore o uguale a 3 mg per kg di materiale "secco" (0,0003%).

La concentrazione massima indicata nel Regolamento coincide con il limite di rilevabilità del metodo di prova ufficiale, il metodo EN ISO 17075.

I composti del cromo VI sono stati valutati dall'IARC come cancerogeni per l'uomo. Inoltre il contatto con la pelle provoca dermatiti, allergie e irritazioni. I composti del Cromo III sono invece meno tossici in seguito alla minore facilità di assorbimento della cute e delle membrane molli.

Il requisito troverà pertanto applicazione in tutti i paesi dell'Unione Europea andando ad estendere un requisito che in alcuni singoli stati europei era da tempo già cogente (Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia).

"FORMALDEIDE LIBERA E RILASCIATA"

La formaldeide è una sostanza gassosa, allergenica e cancerogena per l'uomo[1], in passato molto usata come sterilizzante e disinfettante anche in ambiente ospedaliero. In **ambito tessile** può essere rilasciata dalle resine utilizzate per conferire **caratteristiche antipiega** anche se negli anni più recenti a livello europeo tale rischio è estremamente contenuto. I progressi dell'industria chimica hanno consentito, infatti, un'**ottimizzazione consistente di tali resine che, se correttamente applicate, sono definibili a "zero contenuto di formaldeide"**. E', inoltre, utilizzata come **agente reticolante per le paste da stampa e come ausiliario nella concia delle pelli**.

Il primo paese a livello mondiale che ha posto restrizioni sul valore di formaldeide rilasciata da un tessuto è stato il Giappone **(1973 – legge 112)** che, per i **bambini**, impone di fatto l'**assenza** (non rilevabilità in fase di esecuzione delle prove). Gradualmente i paesi europei si sono adeguati e, pur con limiti diversi, esistono leggi nella maggior parte di essi (Germania, Austria, Olanda, Francia, Norvegia, Finlandia, Slovenia, Repubblica Ceca). **Il metodo per la determinazione più noto è il metodo giapponese JIS L 1041; esiste tuttavia una norma europea sostanzialmente equivalente la EN ISO 14184-1. Per il cuoio si applicano i metodi della serie EN ISO 17226.**

A livello di Unione Europea non esiste tuttavia un divieto o una restrizione specifica applicata al settore tessile neppure in ambito REACH; le restrizioni sono invece previste nei marchi volontari che di fatto si rifanno alla legge giapponese prevedendo in genere come limiti massimi: **da 16 a 20 mg/kg** (bambini); **75 mg/kg** (per prodotti a contatto con la pelle); **150- 300 mg/kg** (per prodotti non a contatto con la pelle).

[1] IARC (International Agency for Research on Cancer) Monographs, Volumi 88, 100F

RISCHIO CALORE E FIAMMA

RISCHIO CALORE E FIAMMA – EN, ISO – norme EN ISO 12952-1 e EN ISO 12952-2 Valutazione dell'accendibilità degli articoli biancheria da letto - Parte 1: Sorgente di accensione: sigaretta in combustione lenta, Parte 2: Sorgente di accensione: fiamma equivalente a quella di un fiammifero.

Le norme, **volontarie**, descrivono rispettivamente il metodo di prova per valutare l'accendibilità di tutti gli articoli biancheria da letto con l'impiego di una sigaretta in combustione lenta **(EN ISO 12952-1)** e il metodo in cui come sorgente di accensione si impiega una fiamma da gas butano equivalente a quella di un fiammifero **(EN ISO 12952-2)**.

I test si eseguono su provette selezionate dal campione in modo che siano rappresentative delle componenti e delle caratteristiche del prodotto finito seguendo le modalità generali indicate dalle norme; in modo analogo la sigaretta o la fiamma simulante il fiammifero devono essere posizionate in modo opportuno a seconda si tratti di coperture di materassi, lenzuola e coperte, trapunte, cuscini e piumini che possono essere sottoposti a prova singolarmente, o assemblati come previsto in fase di utilizzo. L'accendibilità viene valutata posizionando una sigaretta accesa sul campione o esponendolo per 15 secondi alla fiamma e valutando se vi è accensione e la sua tipologia (con sviluppo di fumo o di fiamma). Le prove si eseguono su campioni sottoposti preliminarmente a lavaggio a umido o a secco in funzione delle indicazione di manutenzioni previste.

TABELLA 1 – CORRELAZIONE TRA TIPOLOGIA DI RISCHIO (PARAMETRO), AMBITO DI APPLICAZIONE (CLASSE), OBBLIGATORIETÀ (SONO ESCLUSI GLI OBBLIGHI PREVISTI PER LE SOSTANZE IN CANDIDATE LIST)

PARAMETRO	ARTICOLI PER BAMBINI	ARTICOLI IN GENERALE	REQUISITO COGENTE UE PER PRODOTTI DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO	•		SÌ
RISCHIO DI LACERAZIONI O AVULSIONI	•		NO
RISCHIO DI PUNTURE O LACERAZIONI	•		NO
RISCHIO DI SOFFOCAMENTO, ASPIRAZIONE O INGESTIONE	•		NO
PIOMBO	•	•	PER ARTICOLI PARTICOLARI
FTALATI	•		NO
RISCHIO CALORE E FIAMMA	•		NO
COLORANTI AZOICI	•	•	SÌ
pH	•	•	NO
COLORANTI ALLERGENICI	•	•	NO
FORMALDEIDE	•	•	NO
COMPOSTI ORGANICI CLORURATI	•	•	NO
COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO	•	•	SÌ
NICHEL RILASCIATO	•	•	SÌ
NONILFENOLO E NONILFENOLI ETOSSILTATI	•	•	NO (A OGGI)
CADMIO TOTALE	•	•	SÌ
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	•	•	SÌ
DIMETILFUMARATO	•	•	SÌ
PFOS	•	•	SÌ
CROMO ESAVALENTE	•	•	SÌ

Sostanze		Pelle		Materie plastiche									Fibre							Vari				
		cuoio	similpelle (PU)	EVA	gomma	TPU	poliammide	TPE-TPR	Latex	altri polimeri	schiume	materiali compositi	elastan	gomma	poliestere	poliammide	poliacrilonitrile	naturali/artificiali	miste (es. CO/PL)	cellulosa/legno	carta/cartoni/scatole/talloncini	inchiostri, coloranti	parti metalliche	spalmature
Alchifenoli		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Alchifenoli etossillati		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Ammine aromatiche		●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●		●
Antimonio		○	○		○				○				○	○	●			○	●	○	○	○		○
Arsenico	estrazione	○	○		○				○				○	○				○	○	○	○	○		○
Arsenico	totale	○	○		○				○				○	○				○	○	○	○	○		○
Benzeni e tolueni clorurati (Carriers)		○	○										○	○	○	○	○		○	○		○		○
Cadmio	estrazione	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	●
Cadmio	totale	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				○		○	○	●	●	●
CFCs			○	○	○	○		○	○		○		○											
Clorofenoli (PCP, TeCP, TriCP)		●	●										●	●				●	●	●	●	●		●
Cobalto	estrazione	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Coloranti dispersi		●	●										●	●	●	●	●		●	●		●		●
Composti organostannici trisostituiti		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Cromo	estrazione			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Cromo VI		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DBT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Dimetilfumarato		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
DOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Formaldeide		●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Formammide				○																				
Ftalati			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●								●		●
MBT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Mercurio		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Nichel	estrazione	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Nichel	totale																						●	
N-nitrosammine					○				○					○										
o-fenilfenolo		●	●										●	●				●	●	●	●	●		●
PAH				●	●	●	●	●	●	●	●	●										●		●
Paraffine clorurate a catena corta (C10-13)		●	●																			●		●
Paraffine clorurate a catena media (C14-17)		○	○																			○		○
PCB			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		○
Pesticidi		●	●										○	○				●	●	●	●			
PFOS/PFOA		w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
pH		●	●	○				○	○		○		●	●	●	●	●	●	●					
Piombo	estrazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
Piombo	totale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Rame		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Ritardanti di fiamma		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
TBT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
TPhT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●

Legenda:
- ● criticità primaria
- ○ criticità secondaria
- w per i prodotti con funzione idro-oleo repellente
- s per gli articoli con applicazione e di prodotto fungicida

IL QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

OBBLIGO GENERALE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI

DIRETTIVA sulla Sicurezza Generale dei Prodotti n. 2001/95/CE

CODICE DEL CONSUMO D.Lgs 206/2005

Parte IV – Artt. 102 - 112 – Sicurezza e Qualità
Obblighi Generali relativi alla sicurezza dei prodotti messi in commercio e rivolti a Produttori, Importatori e Distributori

NORME ARMONIZZATE – EN

norme tecniche volontarie UNI e ISO

norme tecniche di altri Paesi

Dettano requisiti specifici relativi alla progettazione ed alle caratteristiche dei materiali di specifiche categorie di prodotti, disciplinano i metodi di prova etc. La loro corretta applicazione, facoltativa, garantisce una ***presunzione di conformità agli obblighi di sicurezza*** *sanciti dal Codice del Consumo*

USO DI SOSTANZE CHIMICHE REACH Reg. 1907/2006/CE

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

D.Lgs 133/2009
Sul trattamento sanzionatorio di competenza statale

CLP Reg. 1272/2008

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

Rif. GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

D.Lgs 186/2011

Sul trattamento sanzionatorio di competenza statale

LE NORME E LA PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ

LE NORME ARMONIZZATE NORME EN

Fissano le modalità tecniche per la progettazione e realizzazione di prodotti rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.

Sono elaborate su mandato della Commissione Europea e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE)

Sono recepite dagli enti nazionali di normazione (UNI per l'Italia)

Sono di applicazione volontaria ma garantiscono a chi le applica la "presunzione di conformità" al Codice del Consumo

Cosa si intende per norma

Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende:

"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

- *norma internazionale: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;*
- *norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;*
- *norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;*
- *norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale".*

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (prestazionali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.

Le caratteristiche peculiari delle norme tecniche sono:

- consensualità: deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori;
- democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale;
- trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati;
- volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

Alcune volte possono anche avere valenza sostanzialmente obbligatoria perché richiamate direttamente o indirettamente da leggi e decreti nazionali o direttive e risoluzioni a livello europeo. In ogni caso rappresentano lo stato dell'arte nell'ambito del settore di riferimento e hanno valenza anche in ambito giuridico.

Il quadro legislativo di riferimento non è un testo organico dedicato alla sicurezza dei prodotti tessili ma va ricostruito tra legislazione cogente generale, speciale, norme armonizzate e norme tecniche.
Il punto di partenza è il **Codice del Consumo – D.Lgs 206/2005** – che, nella sua parte IV- artt 102-112- stabilisce obblighi generali di sicurezza cui devono conformarsi tutti i prodotti immessi in commercio. La Parte IV del testo, avente ad oggetto la sicurezza e qualità dei prodotti in generale, delinea gli obiettivi perseguiti, la definizione di prodotto sicuro, le responsabilità e gli oneri che gravano rispettivamente sui distributori, produttori e importatori, modi e strumenti della vigilanza, sanzioni applicabili.
La natura generica degli obblighi contenuti nel Codice del Consumo è confermata dal medesimo quando dispone espressamente che in presenza di una disciplina di sicurezza specifica sarà quest'ultima ad essere applicata, salve le disposizioni del codice del consumo per quanto non espressamente disposto dalle normative speciali. Sottolineare questo aspetto è importante per comprendere che le disposizioni del Codice del Consumo, pur individuando obiettivi determinati, hanno natura residuale. Ciò significa che in presenza di normative di settore o comunitarie che disciplinino singoli determinati aspetti di sicurezza di singole categorie di prodotti, le norme del Codice del Consumo rimarranno prive di applicazione, con l'eccezione di quanto applicabile in relazione agli aspetti di sicurezza che tali normative non prendono in considerazione.
Anche in difetto di norme cogenti specifiche, i prodotti in vendita devono come minimo soddisfare i requisiti generali di sicurezza.

OBBLIGO GENERALE DI SICUREZZA

I prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri (Artt. 102 – 103 Cod. Cons.).

La valutazione e la presunzione di sicurezza (Art. 105 Cod. Cons.):
La valutazione sulla sicurezza di un prodotto deve essere effettuata con riguardo a determinate caratteristiche: l'uso cui tale prodotto è destinato, i soggetti cui è destinato, le sue caratteristiche materiali. Tali valutazioni richiedono la presa in considerazione di un numero consistente di aspetti inerenti la progettazione, la valutazione finalistica, il modo di utilizzo e, per determinati prodotti, le relative avvertenze.
Lasciare ai produttori la valutazione su come soddisfare tutti questi aspetti può condurre ad una frammentazione e ad una compromissione dei generali standard di sicurezza cui mirano le normative di settore, e per tali motivi esiste un quadro di norme, a volte cogenti a volte non, che sono destinate a fornire una guida ai produttori per il rispetto di tutti i requisiti che il prodotto deve possedere.
Il Codice disciplina in particolare i casi in cui un prodotto può presumersi sicuro: ciò avviene quando il medesimo è conforme alle norme che ne disciplinano i relativi aspetti. Tali norme possono promanare da fonti diverse e vengono in rilievo in ordine gerarchico:

- **Discipline comunitarie** che dispongono sugli aspetti di sicurezza di un prodotto. (Come ad esempio il Reg. REACH 1906/2007/CE e il Reg. CLP 1272/2008)
- **La legislazione vigente nello stato membro** in cui il prodotto è commercializzato, con riferimento ai suoi aspetti sul piano sanitario e della sicurezza.
- In difetto di tali fonti un prodotto si presume sicuro, in riferimento ai rischi e alle categorie di rischio disciplinate dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati in conformità alla direttiva 2001/95/CE, ossia le così dette **norme armonizzate** di cui alla direttiva 98/34/CE.
 - In assenza delle norme di cui sopra, la sicurezza del prodotto è valutata in base a:
 - norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee;
 - norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
 - raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
 - codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato;
 - gli ultimi ritrovati della tecnica;
 - al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

E' importante notare come l'elencazione si chiuda con l'indicazione del "livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi" e degli "ultimi ritrovati della tecnica". Tali espressioni costituiscono la chiusura del sistema, riportando l'attenzione, in assenza

di fonti normative, regolamentari o semplicemente indicative che possano avere rilievo, da una parte allo stato dell'arte negli sviluppi relativi alla progettazione e realizzazione di determinati prodotti, e dall'altra all'affidamento del consumatore, il cui senso comune lo induce a ritenere di poter fare un certo affidamento sulla sicurezza dell'utilizzo di un certo prodotto. Restano ferme la preminenza degli obblighi stabiliti dalle leggi dell'Unione Europea a poi da quelle statali, e l'integrazione dei parametri di valutazione effettuata tramite il rimando alle norme armonizzate. In assenza di tali indicazioni, la sicurezza del prodotto deve essere valutata in base ad altre fonti che sono di sopra elencate e che impongono di fatto al produttore un costante obbligo di informazione ed aggiornamento, che non può limitarsi alle norme cogenti che non disciplinano tutti gli aspetti di sicurezza. In questo modo finiscono per essere rilevanti per agli aspetti non disciplinati da norme cogenti anche le norme emesse da Stati diversi e da organi senza poteri normativi ma che siano entrate a far parte degli standard produttivi.

Si definisce sicuro il prodotto che in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata e, se del caso, la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1. **delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;**
2. **dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;**
3. **della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;**
4. **delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani.**

In Italia le norme armonizzate e le norme tecniche in generale sono recepite/elaborate a cura dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI – www.uni.com), che nel maggio 2010 ha pubblicato il Rapporto tecnico (UNI/TR 11359) sulla "Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori".

OBBLIGO GENERALE DI INFORMAZIONE (Art. 104 CdC .)

Qualsiasi prodotto, pur se conforme alle discipline che ne regolamentano gli aspetti di sicurezza, può presentare uno o più profili di rischio di maggiore o minore intensità in relazione all'utilizzo, al tipo di consumatore cui è destinato, alla sua manutenzione. Per tali motivi, unitamente agli obblighi per garantire la sicurezza, sugli operatori gravano obblighi di informazione nei confronti dei consumatori, affinché questi siano effettivamente edotti del corretto uso dei prodotti e dei possibili rischi collegati a tale uso.
Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto e alla relativa prevenzione.
Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro dal mercato e il richiamo e l'informazione efficace del consumatore.
Su ogni prodotto vanno indicati

- Il riferimento al tipo di prodotto o alla partita di prodotti di cui fa parte prodotto
- Identità ed estremi del produttore

Obblighi del produttore (Art. 104 commi da 1 a 5)

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace nei confronti dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
 a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
 b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'art. 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

Obblighi del distributore (Art. 104 comma 6)

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
 a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
 b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
 c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b) conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale.

Obblighi del produttore e del distributore (Art. 104 comma 7)

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'art. 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.



LABORATORI ACCREDITATI

Considerati gli obblighi in capo agli operatori economici, è essenziale ricordare il ruolo di supporto dei laboratori che effettuano le prove previste dalle norme tecniche. L'elenco dei laboratori accreditati in Italia e consultabile sul sito di Accredia organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento dei laboratori - http://www.accredia.it.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

Il Regolamento 1906/2007/CE, sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche, rappresenta un corpus legislativo d'importanza primaria **che investe in maniera trasversale settori produttivi molto diversi** e che coinvolge in **maniera consistente anche il settore tessile**.
Il suo impatto sulla qualità e composizione dei prodotti finali è fortissimo, con delle implicazioni rilevanti per tutti i produttori che operano nell'ambito dell'Unione Europea, per tutti gli importatori, gli "utilizzatori a valle"[1] ed i distributori. Questo corpus normativo ha importanti riverberi anche sul commercio internazionale, nella misura in cui impone ai produttori Europei di attenersi, in ogni caso, alle sue disposizioni.
Gli operatori del settore devono prestare un livello di attenzione molto alto agli obblighi indicati dalle disposizioni del REACH. In primis, perché si tratta di **norme cogenti** che devono essere prese in considerazione prima e che si pongono in **rapporto di sovraordinazione rispetto agli obblighi** generali stabili dal **Codice del Consumo**.
In seconda battuta perché, come da previsione del regolamento stesso, il legislatore Italiano ha provveduto a dettare la disciplina sanzionatoria da ricollegarsi alle violazioni del Regolamento, che comprende un ventaglio di sanzioni dai **2.000 ai 90.000 euro**, contenute nel D.Lgs. 133/2009.



ALCUNI COLLEGAMENTI UTILI

Ministero della Salute – Sicurezza Chimica
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ambiente%20e%20salute&area=Sicurezza%20chimica

Schede di Sicurezza
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=614&area=Sicurezza%20chimica&menu=reach

La Guida al REACH della CCIAA di Milano
http://reach.mi.camcom.it/1doc/a/Reach_Guida.pdf

Innovhub SSI
http://www.innovhub-ssi.it/servizi-reach-per-le-imprese

[1] Secondo la terminologia del REACH 'utilizzatore a valle' si definisce: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o all'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) è considerato un utilizzatore a valle.

Senza pretese di esaustività è utile ripercorrere gli obblighi specifici che il regolamento REACH prevede in relazione ai diversi operatori, così da rendere un'idea compiuta, al di là delle singole sostanze soggette a regolazione e a registrazione presso il SIEF[2], degli aspetti cui i diversi operatori devono attenersi al fine di garantire la regolarità dei propri prodotti e prevenire i rischi connessi alla mancata messa in sicurezza dei prodotti venduti.

Obblighi del REACH

- **Fabbricanti e importatori di sostanze in quantitativi inferiori a 1 tonn/anno devono**
 - Preparare e fornire Schede Dati di Sicurezza (SDS) per sostanze e miscele come richiesto dall'Articolo 31 e dall'Allegato II agli utilizzatori a valle e ai distributori
 - Preparare e fornire informazioni sulle sostanze che non richiedono una SDS come richiesto dall'Articolo 32 ai clienti diretti.
 - Rispettare le eventuali restrizioni alla fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze e miscele come definito nell'Allegato XVII.
 - Richiedere l'autorizzazione all'uso delle sostanze elencate nell'Allegato XIV.
 - In caso di possesso dei dati pertinenti, decidere come agire in qualità di possessore di dati nel Forum per lo Scambio di Informazioni sulle Sostanze (SIEF).
- **Fabbricanti di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno devono**
 - Preregistrare presso l'ECHA le sostanze phase-in per assicurare loro lo status di phase-in
 - Nel caso in cui la sostanza non sia phase-in inoltrare all'ECHA una richiesta per sapere se per detta sostanza sia già stata presentata domanda di registrazione.
 - Raccogliere e condividere informazioni esistenti e generare e proporre di generare nuove informazioni sulle proprietà e le condizioni d'uso delle sostanze.
 - Preparare un fascicolo tecnico (notare che alle sostanze intermedie si applicano disposizioni speciali).
 - Preparare un CSA e un CSR (per ogni sostanza chimica ≥ 10 tonnellate/anno per fabbricante).
 - Preparare un CSA e un CSR inclusi gli scenari di esposizione e la caratterizzazione dei rischi (per ogni sostanza chimica ≥ 10 tonnellate all'anno per fabbricante, che sia classificata pericolosa (Dir. 67/548/CE) o soddisfi i criteri delle sostanze PBT e vPvB
 - Applicare RMM appropriate per la fabbricazione e l'uso propri.
 - Trasmettere la registrazione delle sostanze (≥ 1 tonnellata/anno per fabbricante) a meno che non siano esentate.
 - Mantenere aggiornate le informazioni presentate nella registrazione e presentare aggiornamenti all'Agenzia.
 - Preparare e fornire Schede Dati di Sicurezza per sostanze e miscele come richiesto dall'Articolo 31 e dall'Allegato II agli utilizzatori a valle e ai distributori.
 - Raccomandare RMM appropriate nella SDS.
 - Comunicare gli ES messi a punto nella CSA come allegato o allegati alla SDS (≥ 10 tonnellate all'anno per fabbricante).
 - Preparare e fornire informazioni per le sostanze che non richiedono una SDS in base all'articolo 32 agli utilizzatori a valle ed ai distributori.
 - Rispondere a qualsiasi decisione che richiede ulteriori informazioni come risultato del processo di valutazione.
 - Rispettare le eventuali restrizioni alla fabbricazione all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze e miscele come definito nell'allegato XVII.
 - Richiedere l'autorizzazione all'uso delle sostanze elencate nell'allegato XIV.
- **Importatori di sostanze e preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno**
 - Preregistrare presso l'ECHA le sostanze phase-in per assicurare loro il regime transitorio.
 - Nel caso in cui la sostanza non sia phase-in inoltrare all'ECHA una richiesta per sapere se per detta sostanza sia già stata presentata domanda di registrazione.
 - Raccogliere e condividere le informazioni esistenti e generare e proporre di generare nuove informazioni sulle proprietà e le condizioni d'uso delle sostanze.
 - Preparare un fascicolo tecnico (notare che alle sostanze intermedie si applicano disposizioni speciali).
 - Preparare un CSA ed un CSR includendo gli scenari di esposizione e la caratterizzazione dei rischi (per ogni sostanza ≥ 10 tonnellate all'anno per fabbricante, che sia classificata pericolosa (Dir. 67/548/CE) o soddisfi i criteri delle sostanze PBT e vPvB).
 - Implementare RMM appropriate per l'uso proprio.
 - Presentare la registrazione delle sostanze, in quanto tali o in miscele (≥ 1 tonnellata(anno per l'importatore) a meno che non siano esentate.
 - Mantenere aggiornate le informazioni presentate nella registrazione e presentare aggiornamenti all'agenzia.
 - Preparare e fornire Schede Dati di Sicurezza per sostanze e miscele come richiesto dall'articolo 31 e dall'allegato II agli utilizzatori a valle e ai distributori.
 - Raccomandare RMM appropriate nella SDS.
 - Comunicare gli ES messi a punto nella CSA come allegato o allegati alla SDS (≥ 10 tonnellate/anno per l'importatore).
 - Preparare e fornire informazioni sulle sostanze che non richiedono una SDS come previsto dall'articolo 32 agli utilizzatori a valle e ai distributori.
 - Rispondere a qualsiasi decisione che richieda ulteriori informazioni come risultato del processo di valutazione.
 - Rispettare le eventuali restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato ed all'uso di sostanze e miscele come definito dell'allegato XVII.
 - Richiedere l'autorizzazione all'uso delle sostanze elencate nell'allegato XIV.

[2] Substance Information Exchange Forum

Obblighi del REACH

- **Produttori di articoli devono:**
 - In determinate circostanze registrare le sostanze negli articoli (quantità > 1 tonnellata/anno per produttore) e mantenere aggiornate le informazioni presentate nella registrazione. Rispettare anche gli obblighi di C&L.
 - In determinate circostanze notificare le sostanze negli articoli (quantità > 1 tonnellata/anno per produttore).
 - Se l'articolo contiene una sostanza presente nella Candidate List in concentrazione > 0,1 % peso/peso, fornire il ricevente l'articolo (ed i consumatori su richiesta) di sufficienti informazioni a consentire un uso sicuro dell'articolo.
 - Se si usa una sostanza non ancora registrata, informare, volontariamente, il fornitore su un uso della sostanza (fare un "uso identificato") (ultima registrazione nel 2018 e quindi ultima scadenza per questa azione è il 31 maggio 2017)
 - Se si utilizza una sostanza già registrata, verificare che sia stata registrata per il proprio uso e, al ricevimento di sostanze e miscele pericolose da incorporare negli articoli:
 - o se l'uso è coperto da ES, applicare le RMM definite nella SDS e nell'ES allegato, o
 - o se l'uso non è coperto da ES, deve decidere quali azioni intraprendere (non utilizzare la sostanza o miscela e trovare un nuovo fornitore; informare il fornitore dell'uso, cioè rendere noto l'uso al fine di renderlo un uso identificato, e attendere nuove SDS con eventuali ES aggiornati; preparare una propria relazione sulla sicurezza chimica (DU CSR) e presentare in determinate circostanze notifica all'Agenzia ECHA.
 - Comunicare ai fornitori nuove informazioni sui pericoli delle sostanze e informazioni che potrebbero mettere in discussione le RMM identificate nella SDS per gli usi identificati.
 - Rispondere a qualsiasi decisione che richieda ulteriori informazioni come risultato della valutazione delle proposte di sperimentazione nelle relazioni degli utilizzatori a valle.
 - Rispettare eventuali restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze e miscele in conformità all'Allegato XVII.
 - Usare le sostanze autorizzate secondo l'uso previsto nell'autorizzazione in Allegato XIV (questa info dovrebbe essere contenuta nelle SDS dei fornitori) o richiedere l'autorizzazione all'uso delle sostanze elencate.
 - Notificare all'Agenzia l'uso di sostanze autorizzate.
- **Importatori di articoli devono:**
 - In determinate circostanze registrare le sostanze negli articoli (quantità > 1 tonnellata/anno per produttore) e mantenere aggiornate le informazioni presentate nella registrazione. Rispettare anche gli obblighi di C&L.
 - In determinate circostanze notificare le sostanze negli articoli (quantità > 1 tonnellata/anno per produttore).
 - Se l'articolo contiene una sostanza presente nella Candidate List in concentrazione > 0,1 % peso/peso, fornire il ricevente l'articolo (ed i consumatori su richiesta) di sufficienti informazioni a consentire un uso sicuro dell'articolo.
 - Rispondere a qualsiasi decisione che richieda ulteriori informazioni come risultato del processo di valutazione (pertinente solo per le sostanze registrate).
 - Rispettare eventuali restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze e miscele in conformità all'Allegato XVII.
 - Verificare la conformità d'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV o presentare all'ECHA un'autorizzazione all'uso.
- **Utilizzatori a valle devono:**
 - Controllare se la sostanza è inserita nell'elenco delle sostanze preregistrate pubblicato dall'Agenzia. La fase di pre-registrazione è chiusa e quindi non è più possibile inserire nuove sostanze nell'elenco delle pre-registrate.
 - Se la sostanza non è ancora stata registrata, informare, volontariamente, il fornitore su un uso della sostanza (fare un "uso identificato") (ultima registrazione nel 2018 e quindi ultima scadenza per questa azione è il 31 maggio 2017)
 - In caso di disponibilità di dati pertinenti, decidere di partecipare come possessore di dati nel Forum per lo Scambio di Informazioni sulle Sostanze (SIEF) per sostanze ancora da registrare
 - Se una sostanza è già stata registrata, verificare che sia stata registrata per il proprio uso e, al ricevimento di sostanze e miscele pericolose da incorporare negli articoli:
 - o se l'uso è coperto da ES, applicare le RMM definite nella SDS e nell'ES allegato, o
 - o se l'uso non è coperto da ES, deve decidere quali azioni intraprendere (non utilizzare la sostanza o miscela e trovare un nuovo fornitore; informare il fornitore dell'uso, cioè rendere noto l'uso al fine di renderlo un uso identificato, e attendere nuove SDS con eventuali ES aggiornati; preparare una propria relazione sulla sicurezza chimica (DU CSR) e presentare in determinate circostanze notifica all'Agenzia ECHA.
 - Se la sostanza è pericolosa, preparare/fornire una o più SDS (ai sensi dell'art. 31), e raccomandare RMM appropriate al loro interno e allegare uno o più ES per l'ulteriore uso a valle.
 - Preparare e fornire informazioni (ai sensi dell'art. 32) per le sostanze e/o miscele che non richiedano la predisposizione di una SDS ai sensi dell'art. 31, per gli utilizzatori a valle ed i distributori.
 - Comunicare ai fornitori nuove informazioni sui pericoli della sostanze e informazioni che potrebbero mettere in discussione le RMM identificate nella SDS per gli usi identificati.
 - Rispondere a qualsiasi decisione che richieda ulteriori informazioni come risultato della valutazione delle proposte di sperimentazione nelle relazioni degli utilizzatori a valle.
 - Rispettare eventuali restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze e miscele in conformità all'Allegato XVII.
 - Usare le sostanze autorizzate secondo l'uso previsto nell'autorizzazione in Allegato XIV (questa info dovrebbe essere contenuta nelle SDS dei fornitori) o richiedere l'autorizzazione all'uso delle sostanze elencate.
 - Notificare all'Agenzia l'uso di sostanze autorizzate.

Lista degli Acronimi[3] - Lista delle definizioni ai fini del regolamento REACH[4]

[3] C&L: Classification and Labelling
DU: Down-Stream User
PBT: Persistent, Bio-accumulative, Toxic chemicals
SIEF: Substance Information Exchange Forum
CSA: Chemical Safety Assessment
ECHA: European Chemical Agency
RMM: Risk Management Measure
SDS: Safety Data Sheet
CSR: Chemical Safety Report
ES: Exposure Scenario
vPvB: Very Persistent and Very Bio-Accumulative

[4] Le seguenti definizioni sono fornite dal regolamento REACH 1907/2006/CE ai fini della sua interpretazione e contenute all'art. 3 del medesimo con la numerazione sottoriportata:

2) preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;
4) produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità;
7) dichiarante: il fabbricante o l'importatore di una sostanza, o il produttore o l'importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza;
9) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;
10) importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;
11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;
12) immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;
13) utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) è considerato un utilizzatore a valle;
14) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi;
17) attori della catena d'approvvigionamento: tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utilizzatori a valle in una catena d'approvvigionamento;
32) fornitore di una sostanza o di un preparato: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato;
33) fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato;
34) destinatario di una sostanza o di un preparato: un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o un preparato;
35) destinatario di un articolo: un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori.



CONTROLLI E SANZIONI

A fronte degli obblighi stabiliti, l'UE con il Regolamento n. 765/2008/CE, Capo III, pone il quadro comune di vigilanza del mercato dei prodotti in modo da garantire un grado elevato di protezione degli interessi pubblici: salute e sicurezza (generale e sul luogo di lavoro), protezione dei consumatori, dell'ambiente, sicurezza pubblica. Fornisce inoltre un quadro per i controlli sui prodotti provenienti da Paesi terzi. Si applica anche ai prodotti oggetto di direttive settoriali laddove queste non contengano disposizioni aventi il medesimo obiettivo. Il Regolamento impone agli Stati di configurare piani di controllo e di comunicazione tra gli organi di vigilanza, oltre a sistemi sanzionatori caratterizzati da principi di proporzionalità, effettività ed efficacia dissuasiva. La sua entrata in vigore non preclude l'applicazione di misure specifiche previste nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti n. 2001/95/CE.
In Italia, la frammentaria attribuzione di competenze agli organi di controllo può essere ricondotta allo schema seguente:

ORGANI DI VIGILANZA COMPETENTI
Per gli obblighi definiti dalla **Direttiva 2001/95/CE** recepiti dal **Codice del Consumo, D.Lgs. n. 206/2005 artt. 102-113**, la vigilanza compete al **Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute e alle altre amministrazioni centrali** competenti per materia. Tali amministrazioni si avvalgono di organi dislocati sul territorio nazionale quali le **Camere di commercio, Nas, Asl** oltre la **Guardia di Finanzia**.
Per il controllo sulla puntuale applicazione dei Regolamenti **REACH (1907/2006/CE)** e **CLP (1272/2008/CE)**, l'inosservanza dei quali è sanzionata ai sensi del **D.Lgs. 133/2009** e del **D.Lgs. 136/2011**, l'autorità competente è stata individuata a livello nazionale nel **Ministero della salute**. Questo opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le Regioni e le Province Autonome.

RAPEX

Al fine di condividere le informazioni sulla sicurezza dei prodotti diventa, sempre più importante una più intensa cooperazione tra le autorità nazionali. Per questo la Commissione europea ha creato un sistema di informazione rapida (RAPEX) grazie dal quale è possibile monitorare e diffondere informazioni sui prodotti pericolosi attraverso lo scambio rapido di informazioni tra Stati membri e Commissione riguardo ai provvedimenti adottati per impedire o restringere il commercio e l'uso di tali prodotti. Le segnalazioni di un prodotto pericoloso possono avvenire sia a seguito di un'attività di controllo sia da parte di operatori economici che informano l'autorità nazionale competente.



è il sistema di allerta rapido che viene usato nell'Unione Europea per facilitare gli scambi di informazioni su prodotti, di diverse categorie, che presentano delle criticità relative alla sicurezza e che sono stati posti sul mercato all'interno di uno degli stati membri dell'UE. I paesi membri si scambiano attraverso questo sistema utili informazioni sui prodotti sui quali sono stati riscontrati seri rischi per la salute e sui provvedimenti che le autorità dei singoli paesi hanno preso per ciascuno prodotto critico.
Per saperne di più: http://www.mi.camcom.it/rapex - http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex

ALTRI SPUNTI DI APPROFONDIMENTO DAL LEGISLATORE UE

Com'è noto, il Regolamento UE 1007/2011 **relativo alle denominazioni delle fibre tessili** e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili prevedeva che entro il 30 settembre 2013 la Commissione europea presentasse al Parlamento e al Consiglio una relazione riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre, corredata da proposte legislative concernenti, tra l'altro, l'indicazione di sostanze allergeniche. Nello stesso termine la Commissione doveva presentare uno studio per valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o composti chimici usati nei prodotti tessili. Tali pubblicazioni hanno messo in luce una serie di aspetti che sono attualmente allo studio o che potrebbero esserlo in un prossimo futuro, anche sulla base delle esigenze maggiormente percepite dalla platea del consumo. In particolare tra gli aspetti trattati dal rapporto si segnalano i seguenti:

Sistema di etichettatura di origine
È in discussione una proposta della Commissione relativa a un regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo *[Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE [COM(2013) 78 final del 13.2.2013]* con cui la Commissione intende introdurre un sistema intersettoriale su scala UE che tenga conto del paese di origine e di altri aspetti relativi alla tracciabilità. La proposta è stata accolta positivamente da un numero significativo di parti interessate, anche nel settore tessile.

Indicazione di alcune sostanze allergeniche
Esistono già alcuni sistemi volontari di certificazione ed etichettatura relativi al contenuto di prodotti chimici, che informano i consumatori della presenza (o piuttosto dell'assenza, in alcuni prodotti) di tali sostanze. I livelli di concentrazione che possono generare reazioni allergiche in gruppi di soggetti esposti non sono però ancora stati stabiliti per ogni sostanza che può essere presente nei prodotti tessili. Occorre ricercare dati epidemiologici con una solida base scientifica. Restano inoltre delle incertezze, in particolare per quanto riguarda il nesso causale tra prodotti tessili e allergie nella popolazione, l'esposizione dei consumatori e la variabilità del rapporto dose-risposta nelle reazioni allergiche di diversi soggetti e le sostanze chimiche che restano nei prodotti tessili finiti. Sono necessarie informazioni più attendibili e verificabili anche per dimostrare la conformità, effettuare verifiche a fini di sorveglianza del mercato e applicare misure di esecuzione. La legislazione orizzontale vigente, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e altri atti legislativi (ad esempio, sui prodotti cosmetici, sui biocidi, sui pesticidi), potrebbe fornire una soluzione per affrontare i rischi posti da alcune sostanze presenti nei prodotti tessili.

Altri tipi di etichettatura
Esistono già diverse etichette ecologiche che indicano i limiti nell'uso di sostanze pericolose che possono risultare nocive per l'ambiente e provocare reazioni allergiche. I consumatori hanno quindi mostrato scarso interesse per l'introduzione di sistemi analoghi di etichettatura a livello dell'UE nel quadro del regolamento sui tessili.

CERTIFICAZIONI VOLONTARIE

Il produttore che voglia dimostrare degli standard superiori ai minimi richiesti dalla legge, può far ricorso a certificazioni inerenti a caratteristiche particolari dei tessuti e della funzionalità dei capi.

Oltre alle norme di natura obbligatoria che impongono determinati comportamenti come minimi ed essenziali per la conformità alla legge, esistono certificazioni ulteriori, che si pongono come facoltative, e tessuti innovativi, in grado di garantire standard di sicurezza e qualità dei prodotti più elevati. Tali strumenti possono essere utilizzati da quelle imprese produttrici che hanno interesse a mostrare un determinato livello qualitativo del prodotto o delle tecniche di produzione, che mostri l'attenzione dell'impresa alla qualità ed alla funzionalità del prodotto, oltre che dei processi di produzione.

Esempi ne possono essere:

OEKO - TEX® STANDARD 100



La certificazione Oeko-Tex® è una certificazione volontaria che può essere rilasciata solo da Istituti appartenenti all'Associazione Oeko-Tex®, Centrocot è l'unico istituto in Italia autorizzato al rilascio del marchio.

Il marchio Oeko-Tex® Standard 100 **garantisce che i prodotti tessili e i loro accessori non contengano o rilascino sostanze nocive** per la salute dell'uomo.
Garantisce inoltre il rispetto dell'Allegato XVII del REACH e del CPSIA in relazione al contenuto di piombo in articoli destinati a bambini.

Il laboratorio dell'istituto autorizzato al rilascio della certificazione verifica la presenza o il rilascio di sostanze nocive (pesticidi, metalli pesanti, ammine aromatiche cancerogene, formaldeide, alchifenoli ed alchifenoli etossilati, coloranti allergizzanti, idrocarburi policiclici aromatici, VOC, ecc.) nei prodotti greggi, semilavorati e nei prodotti tessili finiti.

Requisiti e limiti sono costantemente aggiornati sulla base delle più recenti scoperte scientifiche e restrizioni legali che vengono discusse durante incontri tecnici periodici a cui partecipano tutti gli Istituti membri. Questo impegno permette di continuare a garantire in modo ottimale la sicurezza dei prodotti tessili.

La certificazione Oeko-Tex® è senza dubbio l'etichetta ecologica del tessile più conosciuta a livello globale, confermata dalle numerose aziende del settore abbigliamento e del commercio al dettaglio che hanno ottenuto la certificazione o hanno inserito i parametri Oeko-Tex® Standard 100 come parte integrante dei loro requisiti qualitativi e come base per il loro marchio aziendale.

Per saperne di più: www.centrocot.it/ctc/cert_oeko100.php

L'ETICHETTA DI GARANZIA

Il recente progetto della CCIAA di Biella, Unionfiliere e Associazione Tessile e Salute

Ha dato i natali ad una nuova certificazione volontaria che può essere richiesta dalle imprese, e che è funzionale a garantire l'origine del prodotto ed il rispetto da parte del produttore di determinati standard inerenti la sicurezza tanto nel processo produttivo quanto del consumatore finale.
La certificazione dà rilevanza alle imprese del Made in Italy, attesta la tracciabilità e garantisce la sicurezza dei prodotti ricostruendo la filiera produttiva del prodotto considerato e i processi a cui è stato sottoposto.
Tessile e Salute lavora da anni con il Ministero della Salute, conseguentemente requisiti e limiti derivano da un'operazione di sistema a livello nazionale che tiene conto del Regolamento europeo REACH, del rapporto tecnico UNI/TR 11359 "Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori" e da indicazioni provenienti dal Sistema Sanitario Nazionale, in primis dall'Istituto Superiore di Sanità. Si affida inoltre per i controlli analitici ad una rete di laboratori pubblici e privati.
Le aziende che rispondono a tali requisiti ricevono il certificato sopra riportato.

Per saperne di più: Presentazione del progetto
http://images.bi.camcom.it/f/promozione/52/5200_CCIAABI_5112013.pdf
L'Etichetta di Garanzia
http://tessileesalute.it/tutela-del-consumatore/etichetta-di-garanzia/

SERI.CO – Il Marchio di qualità del tessuto serico italiano

Seri.co è un marchio collettivo di qualità dei tessuti di seta e silk-like, prodotti dalle aziende italiane che adottano il Disciplinare Tecnico e ne fanno certificare il rispetto.

Seri.co indica e include, accanto al luogo di origine, la garanzia che il tessuto marchiato proviene da aziende che adottano un codice di qualità nella loro organizzazione, negli acquisti, nel controllo del processo di lavorazione, nel controllo del prodotto finito; garantisce, con una classificazione costantemente aggiornata, l'assenza di sostanze tossiche o nocive per l'utilizzatore.

Seri.co é un marchio rivolto ai compratori di tessuti di seta e silk-like, depositato in Europa, America, Asia.

Per maggiori informazioni: www.seri.co.it

ECOLABEL UE – La certificazione ambientale Europea

L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio dell'Unione europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.
Il sistema di gestione relativo alle attività tecniche di registrazione EMAS, accreditamento e sorveglianza dei Verificatori Ambientali EMAS e rilascio del marchio ECOLABEL UE sono svolte in conformità alla norma ISO 9001:2008.

Per maggiori informazioni può consultarsi il sito istituzionale della Commissione Europea, dove si trovano anche le istruzioni per richiedere il marchio per i propri prodotti.

ECO SAFE – Marchio di Sicurezza e Qualità

Il marchio Eco Safe si preoccupa di certificare che un determinato prodotto soddisfi una serie di requisiti di sicurezza sotto diversi profili, con una particolare attenzione a quelli che sono i rischi meccanici nell'abbigliamento per bambini, i rischi di soffocamento e strangolamento, ed anche al rischio chimico associato ai prodotti tessili.
Il marchio nasce da un progetto di ICQ, che si occupa del rilascio del marchio a fronte della soddisfazione dei requisiti prescritti.

Per saperne di più: http://www.ecosafetextile.com/

FUNZIONALITÀ DEI TESSILI TECNICI

Numerose imprese a livello internazionale hanno realizzato e brevettato tessuti tecnici frutto di avanzate ricerche scientifiche, che possiedono qualità intrinseche in grado di garantire determinati livelli prestazionali e determinati standard di sicurezza, relativi per esempio all'antibattericità, antistaticità, resistenza allo strappo, al taglio e all'impatto, resistenza agli agenti chimici, antifiamma, protezione dalle radiazioni UV, oltre a molte altre caratteristiche non strettamente inerenti alla sicurezza degli utilizzatori, che possono costituire un valore aggiunto per determinati utenti con esigenze di tutela particolari.
Per saperne di più:
http://www.mi.camcom.it/ - Guida all'etichettatura dei prodotti tessili
TEX CLUB TEC – Associazione per la promozione e lo sviluppo dei tessili tecnici e innovativi - http://www.texclubtec.it/

A conclusione del documento merita un cenno la campagna greenpeace che testimonia la crescente consapevolezza e preoccupazione del pubblico per i problemi relativi alla produzione nel campo della moda, relativi tanto alla sicurezza dei prodotti venduti ai consumatori, quanto all'impatto ambientale delle produzioni.

GREENPEACE

ha da tempo rivolto la sua attenzione al mondo dell'**industria del tessile e della moda** ed in particolare all'utilizzo che nella medesima viene fatto di agenti chimici inquinanti o potenzialmente tali, con speciale riferimento al loro impatto sull'**inquinamento dei corsi d'acqua e del mare**.
Con la campagna **DETOX**, Greenpeace ha raccolto sotto la sua egida un gruppo di personalità del mondo della moda, attivisti, blogger, designer, che hanno sottoscritto il 'Fashion Manifesto' il cui obiettivo ultimo è la graduale eliminazione ed il controllo delle sostanze tossiche responsabili di inquinamento idrico dall'industria tessile entro il 2020.
Molti marchi della moda mondiale hanno aderito alla campagna, assumendosi impegni per la graduale riduzione o eliminazione di dette sostanze. (Nike, Adidas, Puma, H&M, M&S, C&A, Li-Ning, Zara, Mango, Esprit, Levi's, Uniqlo, Benetton, Victoria's Secret, G-Star Raw, Valentino, Coop, Canepa).

Per saperne di più
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/water/detox/

Impaginazione, progetto grafico e stampa a cura di Elpo Edizioni Como
Finito di stampare nel mese di maggio 2014

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Milano
Area Tutela del Mercato
Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica
Via Meravigli, 9/B - 20123 Milano
Tel. 02.85151 - Fax 02.85154718
www.mi.camcom.it
tutela.fedepubblica@mi.camcom.it

INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

enterprise europe network
L'Europa alla portata della vostra impresa.

Innovhub - SSI - Divisione Stazione Sperimentale per la Seta
Via Giuseppe Colombo, 83 - 20133 Milano
Tel. 02.2665990 - 02.70635047 - Fax 02.2362788
innovhub@mi.camcom.it
www.innovhub.it



CENTROCOT
Innovation experience

SISTEMA MODA ITALIA
FEDERAZIONE TESSILE E MODA

www.elpoedizioni.com